

CLXII.

TORNATA DEL 17 GENNAIO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Dichiarazioni del Senatore Benintendi, intorno alla relazione sul progetto di legge per la Sila delle Calabrie — Schiarimenti del Senatore Pollone e del Ministro delle Finanze — Istanza del Senatore Mamiani sulla petizione del signor Waddington — Risposta del Senatore Castagnetto membro della Commissione sulle petizioni — Discussione sul progetto di legge per approvazione della spesa straordinaria per l'impianto ed attuazione delle nuove leggi d'imposta — Schiarimenti chiesti dal Senatore Di Revel, forniti dal Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Di Revel e osservazioni del Ministro stesso e del Senatore Farina — Chiusura della discussione — Discussione del progetto di legge, relativo ai proventi delle pene pecuniarie — Approvazione degli articoli 1 al 3 — Dichiarazione del Ministro delle Finanze in ordine alle osservazioni dell'Ufficio Centrale, sull'articolo stesso — Approvazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 — Dichiarazioni del Ministro e del Relatore sull'art. 9 — Approvazione di questo e degli articoli 10 e 11 — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione dei due suddetti progetti a squittinio segreto — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione del contratto, per la costruzione di un ponte di Chiatte sul Po — Spiegazioni del Relatore e del Ministro delle Finanze — Approvazione del medesimo e degli articoli 2 e 3 — Approvazione a squittinio segreto di questo e del progetto di legge, per la cessazione del fabbricato demaniale, già caserma di Porta Savona in Alessandria a titolo di permula — Discussione del progetto di legge per la concessione di sussidii ai postiglioni congedati per soppressione di stazioni — Approvazione degli articoli dall'1 al 5 — Emendamento del Relatore a quest'articolo accettato dal Ministero — Approvazione degli articoli 6 e 7, e dell'intero progetto a squittinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro delle Finanze; quello di Agricoltura e Commercio, e più tardi interviene anche il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, *Arnulfo* legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3626. Pietro Destro, medico militare all'ospedale Invalidi di *Massa Lubrense*, domanda che nella legge per le pensioni militari, vengano meglio chiariti i diritti dei luogotenenti di armi speciali. »

« 3627. Il Circolo degli operai di Leonforte (Sicilia), fa istanza per la pronta soppressione delle corporazioni religiose. »

« 3628. N. 9 sacerdoti partecipanti alla Chiesa ricettizia di S. Mauro Forte (Basilicata), domandano che nella legge per il riordinamento dell'Asse ecclesiastico, venga quella Chiesa dichiarata innumerata qual era prima dell'abolizione del concordato borbonico del 1818. » (Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

« 3629. Le monache di diversi monasteri della Diocesi di Bergamo in N. 225, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose. »

**Presidente.** Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, *Arnulfo* dà lettura delle lettere dei signori Senatori Della Gherardesca, Sylos-

Labini, Correale, Mazara, Gozzadini e Cadorna, i quali domandano un congedo, che è loro dal Senato concesso.

**Presidente.** Debbo dar conoscenza al Senato degli omaggi fatti:

Dal signor professore Giovanni Degioanni Gianquinto d'una sua opera per titolo: *Nuovo diritto amministrativo d'Italia*.

Dall'avvocato Carlo Ferraris d'alcune copie d'un suo lavoro letterario intitolato: *Dello stato attuale dell'Italia e dei provvedimenti necessari*.

Dal Senatore Della Rocca d'una quantità di esemplari d'un suo scritto col titolo: *Osservazioni e schiarimenti intorno ad alcun punto della relazione della Commissione d'inchiesta parlamentare sui fatti del 21 e 22 settembre 1864*.

Dal signor professore Francesco Bonuini da Firenze d'una sua *Lettera sul più conveniente edificio per residenza al Senato del Regno in Firenze*.

Dal sig. cavaliere avv. Giuseppe Consolo di alcune copie di due sue opere col titolo: *Sui vari gradi di giurisdizione; e del divorzio nei rapporti civili e religiosi*.

Prima di passare all'ordine del giorno, debbo concedere la parola al Senatore Benintendi.

**Senatore Benintendi.** Desidero di fare al Senato una dichiarazione.

Pochi giorni fa è stato distribuito un grosso fascicolo di carte col numero 5 ter, documenti relativi alla Sila di Calabria.

In questo si legge il seguente avvertimento a pagina 261.

« L'Ufficio Centrale avendo domandato al Governo tutti i documenti antichi e moderni che avessero potuto dar luce all'intricata materia della Sila della Calabria, il Ministero gli comunicò la raccolta di quelli che erano già presso il Commissario civile, e ve ne aggiunse alcuni altri più recenti.

« Da questi documenti l'Ufficio Centrale ha escluso quelli che ha creduto inutili a rischiarare le questioni a cui dà occasione così il disegno di legge presentato dal Governo, come il disegno che l'Ufficio Centrale gli sostituisce. »

Membro dell'Ufficio Centrale, a scanso d'ogni mia personale responsabilità, protesto di non essere mai stato interrogato sopra la soppressione di tali documenti.

**Presidente.** Essendo assente il relatore dell'Ufficio Centrale che ha presentata la relazione di cui si parla, mi limito a dar atto al signor Senatore Benintendi della sua protesta.

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Pollone.** In assenza del relatore dell'Ufficio Centrale signor Senatore Scialoja, che mi duole grandemente di non vedere al suo posto, io credo poter dare qualche schiarimento sul fatto accennato dall'onorevole Senatore Benintendi.

Questi documenti già si trovavano stampati completamente, quando il Senatore Scialoja nella sua qualità di relatore, si è rivolto alla questura domandando che si rifacesse la stampa dei documenti onde togliere quelli che erano inutili.

Il questore, cui si indirizzava il relatore dell'Ufficio Centrale incaricato dell'esame della legge sulla Sila di Calabria, rispose che non capiva come documenti anche sovrabbondanti potessero nuocere alla collezione.

Egli trovava tanto più inutile il fare una ristampa, perchè ognuno conosce l'assioma, che *quae abundant non viliant*.

Insistette il relatore, ed allora mi riserbai di farne parola al Consiglio di presidenza, come infatti, soddisfatto al debito mio, il Consiglio di presidenza divisò l'opinione, che non fosse il caso di ripetere la stampa di quei documenti, la quale risposta comunicai immediatamente al relatore dell'Ufficio Centrale. Non pago di essa, egli ebbe a dirmi che era di accordo col Ministero di sopprimere i documenti inutili; che, quanto alla spesa, sarebbe la cosa di poco momento, per cui insisteva nuovamente anche a nome dell'Ufficio Centrale. Verificata la spesa, realmente mi risultò non essere che di 60 lire.

Allora dichiarai che, se non si trattava che di una spesa così minima, non credeva che il Senato avrebbe dissentito, e che quanto a me non faceva opposizione, ma nello stesso tempo non emetteva opinione sull'opportunità o non di fare la chiesta ristampa e di togliere questi documenti.

Il relatore dell'Ufficio Centrale si incaricò egli medesimo di recarsi alla stamperia, e di far procedere alla ristampa, per cui alcuni documenti non vi furono compresi.

Questo è il procedimento che ha avuto luogo, ed io credo fosse utile che il Senato ne avesse conoscenza.

**Ministro delle Finanze.** Mi duole che questo incidente sia sorto in assenza dell'onorevole Senatore Scialoja, il quale certamente meglio di ogni altro avrebbe potuto dare schiarimenti in proposito, ma siccome ho udito parlare d'accordi col Ministero, veramente per parte mia, sono nella necessità di dichiarare che io non ho punto conoscenza di questi accordi.

Può essere che siano avvenuti negli uffici, ma personalmente non ho inteso farne parola.

Io ho veduto il fatto di cui ha parlato l'onorevole Senatore Benintendi accennato in un giornale, ed ho potuto anche per parte mia chiedere informazioni in proposito, ma siccome queste osservazioni non mi sono ancora pervenute, io non potrei addurre altri schiarimenti.

Del resto io credo che quando l'onorevole Senatore Scialoja sarà presente in Senato, si potranno avere tutte le dilucidazioni che si crederanno opportune.

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Io domando di aggiungere poche parole.

A mio credere il signor Ministro ha perfettamente ragione.

Gli accordi sono stati presi coi passati Ministri, riferendosi il fatto a quattro o cinque mesi fa.

**Presidente**. Siccome il Senatore Benintendi non ha fatto una proposta specifica, io credo che in assenza del Senatore Scialoja, il quale è il solo che possa dare sufficienti schiarimenti intorno a ciò di cui si è finora parlato, il Senato non abbia ora ad occuparsi di quest'affare, seppure qualche altro Senatore non ha osservazioni a fare in proposito. Rimane sempre aperta la via quando ritornerà il Senatore Scialoja di riprendere questa discussione, e chiarire come sia avvenuto quel fatto.

La parola è al Senatore Mamiani per una particolare domanda.

Senatore **Mamiani**. Pochi giorni fa ebbi l'onore di deporre sul banco della Presidenza una petizione a nome del signor Waddington, il quale chiede il favore al Governo delle sue lettere di naturalità.

Il signor Waddington è inglese di nascita, ma da 30 e più anni è domiciliato ed ammogliato in Perugia, dove ha pure acquistato ragguardevoli possedimenti.

Si negli uffici del Municipio, come in alcune incombenze che a lui furono affidate nel 1848 e nel 1859 dai Governi di quel tempo, egli si condusse con lealtà, dignità e sincerissimo patriottismo, insomma credo anche per voce di popolo, che nessuna persona meriti più il favore delle lettere di naturalità, quanto il detto signor Waddington.

Spero perciò che la Commissione delle petizioni vorrà raccomandare al signor Ministro degli affari esteri la petizione del nominato signore.

Ciò che può nuocerli, si è il tempo, se la relazione fosse fatta, come talvolta qui si usa, poco tempo prima della rinnovazione degli uffici.

Io pregherei adunque il Senato a volere dichiarare d'urgenza questa petizione.

Senatore **Di Castagnetto**. Domando la parola.

**Presidente**. Il Senatore Di Castagnetto ha facoltà di parlare.

Senatore **Di Castagnetto**. Desidererei sapere dal Senatore Mamiani, se ci sia stato un rifiuto per parte del Governo del Re, di accordare queste lettere di naturalità, perocchè siccome è nelle attribuzioni del Governo del Re l'accordarle, non si potrebbe in via di petizione ricorrere al Senato se non nel caso in cui il Governo avesse ricusato di concederle. Dalla esposizione dell'onorevole Senatore Mamiani non mi consta che il Governo le abbia ricusate, e prima di votare l'urgenza, bramerei sapere come veramente sta la cosa.

Senatore **Mamiani**. So che il Governo deve presentare una legge sulle lettere di naturalità.

Voci: No, non occorre.

Senatore **Mamiani**. Trattandosi di diritti politici, essa è indispensabile. Si tratta di un inglese, di un forestiere. Finora il Governo non ha potuto adempiere al desiderio di questo ottimo signore. So che il Governo è favorevolmente disposto, ma io desidererei che questa petizione gli fosse particolarmente raccomandata dal Senato.

**Presidente**. Io credo che il voto d'urgenza non nocca punto all'esame delle osservazioni fatte dall'onorevole Di Castagnetto, delle quali sarà tenuto conto a tempo opportuno.

Metto ai voti puramente l'urgenza richiesta.

Chi l'accorda, voglia alzarsi.

(Accordata.)

Colgo questa occasione per far conoscere al Senato, che la Commissione per le petizioni non è ancora costituita, e per raccomandare agli onorevoli membri che la compongono, di volersi radunare per costituirsi.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE-  
PER L'AUTORIZZAZIONE  
DI UNA SPESA STRAORDINARIA  
PER L'IMPIANTO E L'ATTUAZIONE  
DELLE NUOVE LEGGI D'IMPOSTA.

(V. Atti del Senato N. 158.)

**Presidente**. Viene in primo luogo all'ordine del giorno un progetto di legge riguardante l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio del 1862 del Ministero delle Finanze per l'impianto e l'attuazione delle nuove leggi d'imposta.

Questo progetto di legge fu già da me altra volta letto.

Siccome l'onorevole Senatore Di Revel chiese allora la parola, e non si poté soddisfare alla sua domanda, perchè il signor Ministro delle Finanze era assente, ora che il signor Ministro trovasi al suo banco, prego l'onorevole Di Revel a formularla.

Senatore **Di Revel**. Quando in una delle passate tornate si presentò all'approvazione del Senato una legge intesa a convalidare una spesa per l'impianto delle leggi sul registro e sul bollo, io corsi a domandare la parola per avere alcuni schiarimenti in proposito.

Non era mio intendimento oppormi all'approvazione di quella legge, perchè io stesso ne era stato relatore, e aveva conchiuso per la sua adozione. Bensì intendeva cogliere l'occasione per domandare all'onorevole Ministro delle Finanze qualche spiegazione intorno a fatti relativi alle leggi del bollo e del registro. Il Ministro non essendo allora presente, il Senato rimandò la discussione ad un'altra tornata in cui potesse esserlo.

L'interpellanza che io volevo fare, era relativa al modo con cui le leggi sul registro e sul bollo sono eseguite nelle provincie meridionali.

Se male non mi appongo, quando queste leggi furono pubblicate, siccome entravano in vigore in paesi in cui erano per lo passato assolutamente ignorate, e

siccome portavano naturalmente un aggravio, e come imposta nuova, erano almeno allora di difficile esecuzione, il signor Ministro delle Finanze diede qualche disposizione perchè desse fossero eseguite con non estrema fiscalità, onde grado a grado si potessero introdurre nelle abitudini di quelle popolazioni.

Io non conosco i termini con cui queste disposizioni siano state date; non conosco maggiormente se le medesime siano state rinvocate. Ciò che temo si è, che in certe parti le medesime non siano eseguite a dovere. In primo luogo, fa un certo senso come il prodotto di quelle tasse in ragione di popolazione si trovi essere la metà meno di quello che è nel rimanente dello Stato, fatta la debita proporzione della popolazione. Voglio ammettere che le contrattazioni, il movimento degli affari sia proporzionalmente minore in quelle provincie che in altre, ma credo che la sproporzione non possa giungere a tanto, per cui io ho, come dissi, qualche timore che nell'esecuzione di quelle leggi non si proceda colà con quella regolarità, con quella fermezza con cui si procede nelle altre parti dello Stato.

Accennerò un fatto narratomi da un nostro collega, che non nomino, poichè non è presente, e non voglio nominare senza sua saputa; ma se le informazioni che mi ha comunicate sono esatte, oggi di ancora per mezzo del Banco di Napoli si continuerebbero a fare certi ed anche molti contratti, i quali sono esenti dalla registrazione, ossia non vi sono sottoposti, sebbene la legge sul registro li sottoponga, laddove questi medesimi contratti fatti davanti a notai dovrebbero andar soggetti a registro.

Mi è stato detto che, non ha guari si sia fatto in quella provincia una compra di uno stabile di parecchie centinaia di migliaia di franchi, la quale fatta appunto per mezzo di una fede di credito, sia stata esente dalla registrazione. Ben vede il Senato, se le cose procedessero in questa guisa, quanta sarebbe la perdita che il Governo farebbe. Io credo che ognuno sappia il sistema che viene tenuto colà di fare contratti: con una fede di credito di pochi ducati si può fare un contratto di milioni, il quale resta validamente stipulato, perchè una volta fatto da contraenti sulla fede di credito, questa è restituita al Banco, il Banco ne dà copia, e questa copia vale come contratto autentico in tutte le migliori forme. Ora la legge sul registro vuole che questi contratti una volta stipulati, siano sottoposti a registro, ma pare che infatti, se non tutti, almeno una certa parte ne vada immune. Se il fatto, come io dico, a me narrato da un nostro collega, sussiste, se sta, che un contratto di parecchie centinaia di migliaia di lire, fatto in tal modo, sia stato esente dalla tassa, ossia non sottoposto a registrazione, non ne farò rimprovero al signor Ministro, poichè egli conosce meglio degli altri gli imbrogli e le urgenze delle finanze, ma vorrei prima di adottare imposte nuove, vedere che quelle già stabilite siano regolarmente esatte. Penso che egli non avrà a male che io gli abbia fatto quest'eccitamento, il quale

potrà servirgli per dare le direzioni ed istruzioni opportune, onde dagli agenti finanziari si facciano le indagini necessarie per accertare che i contratti siano sottoposti a registrazione. Che se mai occorresse fare provvedimenti per tutelare la riscossione di questa imposta, sono persuaso che egli non abbinerà di eccitamenti; ma avendo udito potervi essere qualche frode, che si vada commettendo all'ombra forse di qualche istruzione o regolamento imperfetto, si darà certo ogni premura, per far rendere a quell'imposta la quotità voluta dalla legge, e che la giustizia distributiva richieda sia osservata ovunque in egual proporzione.

**Ministro delle Finanze.** È verissimo il fatto che lamenta l'onorevole Senatore Di Revel, cioè che il prodotto della tassa di registro e bollo non è lo stesso nelle varie parti del Regno; ma il Senato, o almeno parecchi membri del Senato, certamente non ignorano che ciò dipende essenzialmente dalle differenze che ancora sono nelle varie parti del Regno. Imperocchè, per esempio nelle provincie napoletane (stando nel terreno su cui il Senatore Di Revel ha fatto le sue osservazioni), per la validità di un contratto che si riferisca a trapasso di proprietà immobiliare, non è necessario che il contratto sia fatto per atto pubblico, ma può esser valido qualunque ne sia la forma, che è libera in questa specie di contratti.

È vero che vi è l'obbligo della registrazione, in guisa che quando un contratto di questa natura debba essere portato in giudizio, se non viene in tempo opportuno registrato, chi non ubbidisce alla legge, è passibile della multa stabilita dalla legge di registro; ma non è men vero che nei casi in cui non si abbia a temere azioni davanti ai tribunali, succede, a quanto pare, alcune volte che questi contratti non sono presentati alla registrazione, e non sono per questo meno efficaci.

Oltre a ciò non v'ha nelle provincie meridionali l'obbligo della voltura nei registri catastali, di modo che manca anche un altro elemento per mezzo di cui possa l'amministrazione riconoscere se un contratto relativo a proprietà immobiliare sia stato fatto.

Mi basta aver accennato questi fatti perchè il Senato possa capire benissimo come si possa avere per risultato che i prodotti della tassa di registro non siano gli stessi nelle varie provincie, e non possano uniformarsi finchè non vi sia unità di legislazione.

Io non accennerò poi alla differenza di procedura, imperocchè questa è materia della quale male saprei discorrere io, che non ne ho nessuna esperienza; ma anche per questa ragione vi hanno delle differenze nei prodotti di questa tassa.

Per ciò che riguarda il Banco di Napoli l'articolo 106 della legge di registro stabiliva che sino a riforma del Banco medesimo dovessero continuare ad essere in vigore i provvedimenti che colà vigevano relativamente al registro e bollo; ma ora siccome il Banco venne riordinato con un decreto del 27 aprile 1863, fu stabilito che a partire dal 1. gennaio 1864 dovessero ces-

sare le immunità di cui godeva il Banco di Napoli. Da ciò proviene che le fedi di credito, per le convenzioni che furono fatte, vengono ad essere assoggettate alla legge comune, salvo la questione di abbonamento per ciò che riguarda il bollo; abbonamenti del resto che sono anche ammessi per le altre società le quali emettono titoli di credito.

Epperò ora a partire dal primo gennaio 1864 anche il Banco di Napoli è assoggettato alla legge comune.

In tutti i modi io ringrazio l'onorevole Senatore Di Revel, d'aver chiamato la mia attenzione sopra questo argomento, imperocchè io mi farò un dovere alla mia volta di eccitare i funzionari i quali soprintendono a questa parte del pubblico servizio a voler vegliare affinché la legge sia applicata. Ma non nascondo che vi sono difficoltà abbastanza serie per queste differenze di legislazione civile a cui io ho accennato, differenze a cui io credo non si porrà rimedio se non coll'adozione di un unico Codice civile, e Codice di procedura civile.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è di nuovo al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Io non ignorava che la diversità di legislazione tra le provincie meridionali e le altre potesse dar luogo ad un minor introito dell'imposta sul registro e bollo, perchè ben so che colà parecchi atti che si possono fare in forma privata, e che invece debbono altrove essere fatti colla solennità della forma pubblica, con maggior facilità sono sottratti al diritto di registro; ma, se comprendo benissimo come questa difficoltà non possa superarsi se non quando per effetto dell'uniforme legislazione venga chiaramente stabilito quali atti si possono fare per privata scrittura, e quali debbonsi consegnare in pubblico istrumento, non è men vero che parecchi di questi atti dovrebbero, come per esempio quelli per acquisto d'immobili, venir registrati per poterne in qualunque modo far uso.

Io capisco pure che il Ministro delle Finanze non possa nelle sue disposizioni antivenire quelle, che si conterranno nella riforma che si farà della nostra legislazione civile, ma poichè ha accennato ad un articolo che è di sua competenza, io lo inviterò a valersene.

Egli ha detto che la legge nelle provincie meridionali non rende obbligatoria la voltura dei trapassi di proprietà sui registri, ovvero sia valendomi della locuzione in uso da noi, il trasporto a colonna.

Io osserverò che questa non è cosa di legislazione generale, ma di legislazione finanziaria; è una cautela per poter spedire l'avviso del pagamento dell'imposta a chi realmente è il proprietario dei terreni, e per conservare esatto l'ordine nei registri di catasto.

Io quindi lo conforterò a proporre fin d'ora, mentre intanto verrà poi a suo tempo il codice, una legge la quale renda obbligatoria la voltura sui registri catastali dei contratti fatti, e vedrà che con questo mezzo si faranno pagare le somme tutte, che per diritto di registro sarebbero all'erario dovute.

È principio di giustizia e di eguaglianza che le leggi siano osservate dappertutto egualmente.

Ora evidentemente o per effetto di speciali disposizioni o per effetto di provvedimenti vigenti solo in qualche provincia, si vede che in date parti del regno vi ha chi paga enormemente, e chi per contro paga pochissimo.

Si riscontrino i resoconti dei prodotti del registro nelle provincie meridionali, si raffrontino con quelli delle altre provincie, e si vedrà essere tale il divario, che bisogna che proceda non da minor numero di contrattazioni, ma sibbene da un difetto nell'organizzazione, da un difetto di disposizioni, che rendono l'imposta non egualmente basata in tutte le parti dello Stato.

Io con ciò non intendo fare una mozione speciale al signor Ministro; ma solo lo presento che egli ha in mano il mezzo di poter facilmente e con poche parole rendere quest'imposta assai più fruttifera di quanto non sia ora, ed osservo che a vece di accrescere il numero delle leggi di finanza, ben sia meglio il cercare di trovare modo che quelle, che già esistono, diano all'erario tutto quanto possono fruttare.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Egli è certo che quando la voltura nei libri catastali fosse resa obbligatoria nelle provincie meridionali, sarebbe più facile il mezzo di conoscere i cambiamenti di proprietà; ma capirà benissimo l'onorevole conte Di Revel che nei suoi effetti questa disposizione, sebbene importante, non condurrebbe così presto a quei risultati, a cui ci guida l'exame dei contratti fatto direttamente dagli agenti del registro, i quali hanno l'abitudine di esaminare i contratti sotto il loro vero punto di vista per la riscossione della tassa ed i quali in conseguenza, per la natura delle loro funzioni, più sono in grado di stabilire quanto occorre per la riscossione di questa tassa.

L'argomento dell'obbligo della registrazione nelle volture deve tenersi insieme alla sistemazione delle imposte finanziarie a cui, come l'onorevole conte Di Revel non ignora, il Governo è obbligato di pensare, imperocchè l'attuale conguaglio dell'imposta fondiaria non debbe essere duraturo che per poco più di tre anni e mezzo, cominciando dal secondo semestre del 1864. Ad ogni modo però non ho difficoltà di esaminare la materia e vedere se anche questa parte debba essere staccata per formare al più presto possibile oggetto di legge speciale.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io credo che il signor Ministro farà molto saviamente a tener conto dell'eccitamento che gli è stato fatto a questo riguardo.

Non sono le sole provincie meridionali che abbiano una legislazione in forza della quale non è necessario l'atto pubblico per il trapasso della proprietà. Anche la Lombardia ha disposizioni legislative analoghe; non

ostante ivi la legge sul registro rende molto più che nelle provincie meridionali perchè appunto vi è l'obbligo della registrazione del trapasso della proprietà sui registri catastali. È sperabile perciò che quando le stesse disposizioni siano adottate anche nelle provincie meridionali, si possano ottenere identici risultati.

**Presidente.** Essendo esaurito l'incidente e non chiedendosi più la parola io credo che questa discussione debba tenersi chiusa.

Il progetto di legge essendo composto di un solo articolo debbo differirne la votazione a squittinio segreto in fine della seduta quando ve ne saranno altri da votare.

Passo al secondo progetto riguardante i proventi delle pene pecuniarie; esso è composto di parecchi articoli di cui dò lettura. (*Vedi infra e Atti del Senato N. 154.*)

È aperta la discussione generale.

Il Senato ricorda che su questo progetto di legge ebbero luogo per parte dell'Ufficio Centrale alcune osservazioni tendenti non ad oppugnarlo, ma solo a dare schiarimenti e sciogliere dubbi come risulta dalla relazione dell'Ufficio stesso, del che il Senato terrà il debito conto.

Se nessuno chiede la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Il provento delle pene pecuniarie e quello delle oblazioni o transazioni legittimamente approvate appartiene all'erario nazionale, sempre che si tratti di contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti d'interesse nazionale.

« Fino a che non sarà unificato il sistema del notariato in tutta Italia, rimarranno in vigore nelle provincie meridionali le disposizioni della legge del 23 novembre 1819 e del Decreto dell'11 aprile 1829 sulla compartecipazione delle Camere notariali al prodotto delle multe inflitte ai notai. »

(Approvato.)

« Art. 2. Alle provincie apparterrà il prodotto delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse di una provincia o di un consorzio di più provincie.

« Apparterrà ai municipi il prodotto delle pene pecuniarie e delle correlative oblazioni o transazioni per contravvenzioni ai regolamenti comunali, o nello interesse di un consorzio di più Comuni e quello altrui delle ammende inflitte dai consigli di disciplina della Guardia nazionale.

« È a carico rispettivo delle provincie e dei municipi l'anticipazione delle spese che possono occorrere per l'istruttoria dei relativi procedimenti penali. »

Il Senato sa che per evitare l'equivoco sulle parole provincie o gruppi di provincie e consorzi è detto nella relazione dell'Ufficio Centrale che l'applicazione all'erario nazionale si intende quando si tratta di leggi di interesse generale.

Chi approva l'articolo 2, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. Gli agenti governativi scovritori di una contravvenzione punibile con pena pecuniaria appartenente all'erario nazionale, ne' termini dell'articolo 1., avranno diritto al quarto del prodotto netto della medesima.

« Sono però esclusi dal partecipare al prodotto delle multe gli agenti governativi direttamente incaricati dell'applicazione delle leggi, a cui si fosse contravenuto o della relativa sorveglianza, sempre quando non siano agenti della forza pubblica o di basso servizio.

« Sarà libero ai Comuni e alle provincie di stabilire nei rispettivi loro regolamenti a favore degli agenti proprii e di quelli dei cointeressati agli introiti dell'Amministrazione comunale o provinciale quell'aliquota che stimeranno conveniente. »

Auche qui fu espresso il dubbio sulla comprensione o non dei guardaboschi fra gli agenti della forza pubblica di cui parla l'articolo: dubbio che venne risolto dall'Ufficio Centrale in senso affermativo.

Chi approva questo articolo 3, voglia alzarsi.

(Approvato.)

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola sull'articolo 3.

Voci. È già votato.

**Presidente.** Le spiegazioni sono sempre a tempo. Ha la parola il signor Ministro.

**Ministro delle Finanze.** Quantunque l'articolo sia già approvato, non avendo domandata la parola abbastanza in tempo, tuttavia credo che non sia inutile che io dichiaro che convengo pienamente nella interpretazione data dall'Ufficio Centrale che fra gli agenti della forza pubblica e di basso servizio, debbono comprendersi anche i guardaboschi, le guardie campestri e simili stipendiati da comuni o da privati.

**Presidente.** Passo agli articoli successivi:

« Art. 4. Nulla è innovato circa al riparto e la riscossione delle pene pecuniarie per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore sulle gabelle, sui dazi sul marchio dell'oro e dell'argento ed in ordine ai consorzi d'acqua. »

(Approvato.)

« Art. 5. La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, e delle oblazioni appartenenti all'erario nazionale, è affidata agli agenti delle finanze. »

(Approvato.)

« Art. 6. Ai tesorieri provinciali e comunali è commessa la riscossione delle pene pecuniarie, ammende ed oblazioni nell'interesse dei comuni o delle provincie nei termini dell'articolo 2. »

(Approvato.)

« Art. 7. Gli agenti della riscossione dei tributi diretti ed i tesorieri, camerlenghi od esattori comunali provvederanno alla riscossione delle sovratasse in materia di contribuzioni dirette. »

(Approvato.)

« Art. 8. Alla riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute in conseguenza di giudicati,

sono applicabili le norme della procedura civile sull'esecuzione delle sentenze.

» Alle pene pecuniarie poi, spese di giustizia ed obbligazioni legittime per cui non sia intervenuta sentenza di condanna, saranno applicabili i modi e le norme di procedura stabilite per le tasse di registro. »

(Approvato.)

« Art. 9. Per le sovratasse in materia fondiaria dovute in virtù di giudicati sono applicabili le regole della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze.

» Le dette sovratasse non portate da sentenze sono pareggiate alle contribuzioni dirette per quanto riguarda i ruoli, i corrispondenti reclami, i modi e le spese di riscossione: il tutto nei termini delle leggi vigenti. »

Anche su quest'articolo ebbe luogo qualche dubbio per parte dell'Ufficio Centrale, il quale però credette poterlo sciogliere. Tale dubbio sta nel sapere se questi capi-soldi appartengono allo Stato o agli Esattori.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è accordata al signor Ministro.

**Ministro delle Finanze.** Mi limito semplicemente ad osservare che veramente l'attribuzione di questi capi-soldi, di queste sovratasse (che non chiamerò multe come dice la relazione dell'Ufficio Centrale) quando viene attribuita ad Esattori o ad Appaltatori, come per esempio in Lombardia, e ai Camerlenghi, come in Toscana, è propriamente la remunerazione attribuita dalla legge al servizio che questi appaltatori e camerlenghi fanno. Per conseguenza evidentemente non può essere intendimento di una legge di tal natura il mutare questa condizione di cose, cioè attribuire allo Stato la devoluzione di questi capi-soldi, di queste sovratasse, non provvedendo nello stesso tempo al modo con cui sarebbe remunerato il servizio che prestano questi esattori, questi camerlenghi.

Quindi è che non ho difficoltà a dichiarare in modo intieramente esplicito, al Senato, come l'Ufficio Centrale desidera, che non s'intende per nulla con quest'articolo di attribuire allo Stato queste sovratasse, questi capi-soldi, i quali non sono altro nè più nè meno che una remunerazione di pubblico servizio, e che secondo il Ministero questa interpretazione non si può in caso alcuno ammettere, imperocchè quando tale fosse l'intenzione della legge, provvederebbe per altra parte al modo con cui dovrebbe esser retribuito il servizio della riscossione dell'imposta fondiaria.

**Senatore Lauzi, Relatore.** Ringrazio il signor Ministro di tal conclusione, la quale coincide con ciò che, consultato il Ministero su questa materia, aveva concluso l'Ufficio Centrale: solamente io volevo osservare, che non era affatto fuor di luogo il dubbio elevato in uno degli Uffici.

Queste sovratasse o capi-soldi non sono, rigorosamente parlando, la remunerazione del servizio prestato, che consiste nell'aggio che è accordato agli Agenti nel contratto di appalto per la riscossione dell'imposta, che

devono poi versare *scossa o non scossa*, ma consiste precisamente nell'indennizzo dell'interesse che perdono, anticipando del loro le contribuzioni che non hanno riscosse.

L'aver detto generalmente nell'articolo primo della legge che tutte le pene pecuniarie che si riferiscano a leggi d'interesse generale spettano allo Stato, poteva far nascere il dubbio, che essendo l'imposta prediale sicuramente d'interesse dello Stato, vi fossero compresi.

Ad ogni modo il signor Ministro capisce la ragionevolezza del dubbio stato elevato, e nelle conclusioni siamo perfettamente d'accordo.

**Ministro delle Finanze.** Io ho considerato questi capi-soldi come remunerazione del servizio che prestano gli agenti particolari della riscossione delle imposte dirette sotto l'aspetto, che avendo i medesimi l'impegno dello scosso o non scosso, quando l'imposta non è dal contribuente pagata a tempo dovuto, essi, come a ragione osservava l'onorevole Relatore, sono obbligati ad anticipare del proprio il danaro, come pure a fare delle spese per la riscossione forzata; e per conseguenza trovano in questi capi-soldi la remunerazione del servizio che prestano per lo scosso o non scosso. Del resto accetto la rettificazione fatta dall'onorevole signor Relatore.

Io poi direi che anche in generale non si potrebbe neppure ammettere il principio che questi capi-soldi dovessero essere devoluti allo Stato, imperocchè sono gli esattori responsabili delle imposte rimpetto allo Stato, quindi diventa in certo modo un debito del contribuente verso l'esattore, una volta che l'esattore ha pagato lo Stato.

Sotto un certo riguardo per lo Stato non v'è più interesse: non rimane che una semplice questione di interesse privato fra il contribuente e l'esattore; e se il contribuente paga in tempo debito, egli non è sottoposto a nessuna sovratassa, capo-soldo od anche multa se si vuol chiamare; laddove se ritarda il pagamento ad una sovratassa, ad un capo-soldo, viene di necessità sottoposto.

Ad ogni modo, ripeto, convergo pienamente nelle conclusioni dell'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Dopo queste spiegazioni non occorre altro che sottoporre ai voti l'articolo 9.

Chi lo approva, s'alzi.

(Approvato.)

« Art. 10. La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute all'erario nazionale sarà, allorché l'obbligazione si troverà estinta, eseguita sull'istanza dell'interessato, previa l'autorizzazione in forma amministrativa del Direttore del demanio e delle tasse, e previo parere del Procuratore del Re presso il Tribunale del circondario ove risiede lo stesso Direttore. »

(Approvato.)

« Art. 11. Sono abrogate le disposizioni delle leggi e regolamenti contrari alla presente. »

(Approvato.)

Previa preghiera che dirigo ai signori Senatori di non volersi allontanare dall'aula durante la votazione di chiaro aperto lo squittinio segreto sulle due leggi testè votate.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sull'affrancamento del Tavoliere di Puglia recentemente approvato dall'altro ramo del Parlamento.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffici.

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario Arnulfo fa l'appello nominale)

Risultato della votazione sul progetto di legge per l'approvazione della spesa straordinaria per l'impianto e l'attuazione delle nuove leggi d'imposta.

Numero dei votanti . . . . .	81
Voti favorevoli . . . . .	70
» contrari . . . . .	11

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge relativo ai proventi delle pene pecuniarie.

Numero dei votanti . . . . .	81
Voti favorevoli . . . . .	70
» contrari . . . . .	11

(Il Senato approva.)

Secondo l'ordine del giorno si passa alla discussione del progetto di legge per l'approvazione del contratto per la costruzione di un ponte di chiatte sul Po, nella località detta la Stella.

La legge è composta di tre articoli del tenore seguente. (Vedi infra e Atti del Senato N. 169.)

È aperta la discussione.

Non domandandosi la parola porrò ai voti i singoli articoli.

« Art. 1. È approvata la convenzione in data 12 settembre 1863 passata fra il Regio Demanio e Michele Belloni per la costruzione di un ponte di chiatte sul Po nella località detta la Stella, colle modificazioni aggiunte nella successiva scrittura del 25 aprile 1864. »

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Senatore Lauzi, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Farina.

**Senatore Farina.** La cedo al signor Relatore.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Lauzi.

**Senatore Lauzi, Relatore.** Ho chiesto la parola unicamente per esprimere un desiderio al signor Ministro delle Finanze, il quale non era di sufficiente importanza per far parte della relazione.

Il manifesto del capitano della darsena (che credo sia un'autorità che più non esiste) del 1 gennaio 1822 regola tuttavia il pedaggio del nuovo ponte come lo regola pel passaggio sui porti natanti e si riferisce allo stato dei mezzi di trasporti dei veicoli che si usavano forse ancora a quel tempo certamente molti anni prima; di modo che non corrispondendo le denominazioni comprese in quella tariffa (che mi spiace di non avere sotto gli occhi perchè non l'ho rinvenuta negli atti) non corrispondendo, dico, agli usi attuali, esse danno luogo a dubbi, a contestazioni per le quali le parti interessate sia il passeggero, sia l'appaltatore devono ben di sovente rivolgerai al giudice.

Io credo, che senza alterare in niente la tariffa e senza alterazione della legge si possa venire d'accordo collo stesso appaltatore ad una, che chiamerò, traduzione in volgare di quella tariffa, per cui ritenuta la natura dei veicoli ed il peso diverso che portano nel passaggio, sia per il numero dei cavalli, sia per la quantità delle ruote, o per la loro forma possono essere applicati i prezzi che sono in uso attualmente, e si tolga quindi l'occasione di avere contestazioni che se si possono risparmiare è sempre meglio per ambe le parti.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io non ho difficoltà a prendere impegno di aprire senza indugio le trattative necessarie per ottenere la realizzazione dei desideri dell'onorevole Senatore Lauzi, tanto più che il tenore del contratto non si oppone. L'art. 6 della convenzione dice infatti che per il passaggio sul detto ponte il conduttore non potrà esigere tasse maggiori di quelle attualmente in corso per il passaggio sui porti, cioè quelle stabilite nella tariffa annessa al manifesto del capitano della darsena in data 1 gennaio 1822.

Ora, siccome la legge non fissa tassativamente l'adozione di quella tale tariffa, ne viene per conseguenza che se non si eccedono i limiti di ciò che è stabilito attualmente è lecito all'amministrazione, d'accordo col l'appaltatore, di fare delle variazioni al disotto di questo limite, e per conseguenza il pubblico vi troverà il suo tornaconto e non ne avrà danno lo stesso appaltatore, e v'è da supporre per conseguenza che si possa giungere ad una conclusione la quale arrivi a soddisfare i desideri giustamente manifestati dall'onorevole Senatore Lauzi.

**Presidente.** Metto ai voti l'art. 1.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Spetterà al Governo di determinare la pendenza che dovranno avere le rampe d'accesso, il livello delle acque gonfie per la riscossione della doppia tassa





quali non è ancora regolata in conformità delle leggi o consuetudini anteriori. »

(Approvato.)

« Art. 7. I sussidi continuativi cesseranno dal giorno della pubblicazione della presente legge.

» Nelle indennità delle quali all'art. 3 della presente legge saranno computate le somme che i postiglioni o stallieri cessati di servizio già avessero ricevute a titolo di sussidio. »

(Approvato.)

Si passerà allo squittinio su questa legge.

Avverto prima il Senato che l'ordine del giorno per domani è la discussione del progetto di legge per l'uni-

ficazione dell'imposta sui fabbricati. La seduta è fissata alle ore due precise.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio segreto sul progetto di legge per la concessione di sussidi ai postiglioni congedati per soppressione di stazioni:

Numero dei votanti . . .	78
Voti favorevoli . . .	74
» contrari . . .	4

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5).